

## ACCERTAMENTO PARZIALE

### 01. NOZIONE

Il principio di **unità e globalità dell'atto di accertamento** è la regola del nostro ordinamento tributario, anche a garanzia del contribuente che deve avere certezza dell'accertamento ricevuto e che lo stesso non nasconda ulteriori fini.

Vi son comunque **due eccezioni**:

**l'accertamento parziale** ovvero atto che non chiude definitivamente il discorso sui possibili accertamenti che vedono destinatario il contribuente;

**l'accertamento integrativo**, ovvero un atto notificato successivamente ad un precedente accertamento.

Mentre rimandiamo all'apposita scheda per l'approfondimento dell'accertamento integrativo, qui ci occupiamo, brevemente dell'**accertamento parziale**.

### 02. ACCERTAMENTO PARZIALE

L'evento di maggior importanza alla regola globale deriva dall'articolo **41-bis DPR 600/1973** per quanto riguarda le imposte dirette e dall'articolo **54 comma 5 del DPR 633/1972** per quanto riguarda l'IVA.

#### **Art. 41-bis DPR 600/1973 (stralcio) – Accertamento parziale**

*Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate... possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili.*

#### **Art. 54. Comma 5, DPR 633/72 (stralcio) – Rettifica delle dichiarazioni**

*Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 57, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, ... puo' limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante, nonché l'imposta o la maggiore imposta non versata.*

In buona sostanza, se l'Ufficio viene a conoscenza dai dati in proprio possesso dell'Anagrafe tributaria o per segnalazioni di altri uffici, o per notizie comunque acquisite, di distinti elementi specifici, può procedere nel merito senza pregiudicare l'eventuale ulteriore azione accertatrice.

La *ratio* deriva dall'esercitare un'azione immediata in presenza di elementi che non richiedono, per loro natura, una lunga e particolare attività istruttoria ed infatti vengono prevalentemente alla luce a seguito di:

accessi, ispezioni e verifiche;
indagini finanziarie;
risposte ai questionari e alle richieste di documentazione;
segnalazioni della Direzione Centrale accertamento, di una Direzione Regionale ovvero di altro ufficio dell'Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, della Guardia di finanza o di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici;
dati in possesso dell'Anagrafe tributaria.

Tali dati devono permettere di evidenziare, secondo il disposto legislativo:

<b>redditi o maggiori redditi non dichiarati;</b>
<b>deduzioni, esenzioni ed agevolazioni non spettanti;</b>
<b>imposte o maggiori imposte non versate;</b>
<b>ai fini Iva, corrispettivi o imposta in tutto o in parte non dichiarati</b>
<b>ai fini Iva, detrazioni in tutto o in parte non spettanti.</b>

### **03. L'ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE O DA PARAMETRI**

Tipologia particolare è quella derivante da accertamento su studi di settore o a seguito di parametri.

Gli accertamenti, anche in questo caso, vengono effettuati senza pregiudizio dell'azione accertatrice con riferimento alle stesse o ad altre categorie reddituali.

Pertanto, anche la definizione in acquiescenza o in adesione non preclude l'esercizio di successiva azione accertatrice da parte dell'ufficio.

<b>RICORDA</b>	In presenza di accertamenti parziali non trova applicazione l'articolo 44 D.P.R.600/1973 che disciplina la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento.
----------------	--